

6. I percorsi per l'acquisizione dei CFU o CFA cui al comma 1 erogati con le modalità previste dall'art. 2-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo sono esclusi dal livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale determinato ai sensi dell'art. 6, comma 4.

Art. 14.

Regime transitorio

1. In sede di prima applicazione, i percorsi di formazione accreditati ai sensi dell'art. 4 si concludono, con le modalità di cui all'art. 9, entro il 31 maggio 2024. Ai fini di cui al primo periodo, entro dieci giorni dalla data di adozione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di personale individuato ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2.

2. L'offerta formativa di trenta CFU o CFA di cui all'art. 18-bis, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo, è definita dall'allegato 3 al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale. In sede di prima applicazione, l'offerta formativa di cui al presente periodo si conclude entro il 28 febbraio 2024.

3. L'offerta formativa di trenta CFU o CFA di cui art. 18-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo, è definita dall'allegato 4 al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.

4. L'offerta formativa di complessivi trentasei CFU o CFA per i vincitori del concorso a cui partecipano ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo, è definita dall'allegato 5 al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, la prova finale si svolge con le modalità di cui all'art. 9.

6. Coloro che, nell'anno scolastico precedente all'avvio dei percorsi, sono titolari di contratti di docenza a tempo determinato, presso una istituzione scolastica statale o scuola paritaria ovvero nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, possono accedere, per i primi tre cicli, ai percorsi di cui al presente decreto relativi alla classe di concorso riferita al contratto di docenza, nei limiti della riserva di posti che, per il primo ciclo, è pari al 45 per cento, e, per il secondo e il terzo ciclo, è pari al 35 per cento dell'offerta formativa programmata e accreditata per ogni classe di concorso in ciascuna università o istituzione AFAM. Con riguardo alla riserva di posti di cui al primo periodo, il 5 per cento è riservato ai titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni. Se il numero delle domande di accesso ai percorsi eccede i limiti della riserva di posti di cui al primo periodo, con il decreto di cui all'art. 6, comma 4, sono definiti i criteri di individuazione degli aventi diritto all'accesso ai percorsi.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2023

p. *Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato*
MANTOVANO

*Il Ministro dell'istruzione
e del merito*
VALDITARA

*Il Ministro dell'università
e della ricerca*
BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2488

ALLEGATO I

(Art. 7, comma 2)

PERCORSO UNIVERSITARIO O ACCADEMICO ABILITANTE DI FORMAZIONE INIZIALE DI 60 CFU/CFA DI CUI ALL'ART. 2-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 2017

L'offerta formativa individuata dal presente allegato è finalizzata all'acquisizione del profilo conclusivo del docente abilitato e degli standard professionali minimi di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

1) Obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale

Al termine del percorso di formazione iniziale, gli abilitati devono possedere:


a) competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche relative alla disciplina scolastica;

c) competenze psico-pedagogiche, socio-antropologiche, linguistiche e digitali;

d) capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili, da promuovere nel contesto scolastico, adeguati alla capacità e ai talenti degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole, l'orientamento e l'acquisizione delle competenze trasversali;

e) capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica, nel rispetto della deontologia professionale.



		<p>GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche. <p>Le attività di tirocinio indiretto sono articolate in momenti di riflessione autonoma, e guidata e coordinata dai tutor; documentazione, approfondimento, come progettate dalle sedi, sono volte, tra l'altro, alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rielaborazione delle attività svolte, nel confronto con i colleghi in formazione, i tutor, i docenti del percorso; • costruzione di una complessiva documentazione del percorso formativo svolto, sotto forma di portfolio professionale.
<p>Formazione inclusiva delle persone con BES (disabilità, disturbi evolutivi specifici/DSA e svantaggio economico, sociale e culturale)</p> <p>M-PED/03; Conservatori: CODD/04; Accademia di belle arti: ABST/59; ISIA: ISME/01; ISME/02; ISDC/01; ISDC/02; Accademia nazionale di danza: ADPP/01.</p>	3	<ul style="list-style-type: none"> • Concetto di inclusione e politiche specifiche per gli alunni con BES; • ICF; • organizzazione scolastica per l'inclusione: barriere e facilitatori; • PEI nazionale e ruolo dell'insegnante curricolare; • Modelli di PDP.
<p>Disciplina di area linguistico-digitale</p> <ul style="list-style-type: none"> • M-PED/03; <p>Conservatori: CODD/04; Accademia di belle arti: ABST/59; ISIA: ISME/01, ISME/02, ISDC/01; Accademia nazionale di danza: ADPP/01.</p>	3	<ul style="list-style-type: none"> • Metodologie della didattica digitale; • tecnologie della didattica digitale; • programmazione informatica (coding); • competenze informatiche di base e trasversali;



		<p>studentesse e degli studenti;</p> <ul style="list-style-type: none">• disposizioni normative concernenti i bisogni educativi speciali (studenti con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento, con disturbi evolutivi specifici, con svantaggio economico, linguistico, culturale).
--	--	--

